

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

Decreto N. 1507 del 25 Maggio 2016

Intervento: Rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivante dagli eventi sismici del maggio 2012.

Incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Determinazione dei compensi per prestazioni complementari e variante.

CIG 6345260B45 Arch. Giuseppe Rondinelli

CIG 6345648263 Arch. Antonio D'Auria (capogruppo mandatario) con Ing. Nicola Sansone (mandante)

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il D.P.C.M. del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i DD.PP.CC.MM. del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;

Visto l'articolo 10 comma 7 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale prevede che l'affidamento degli interventi relativi ai lavori, servizi e forniture può essere disposto con le modalità di cui all'articolo 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale, all'articolo 13, comma 1, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Premesso che nel territorio delle Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, i danni ed i crolli di edifici pubblici e privati hanno messo in evidenza la necessità di rimuovere e smaltire macerie e materiali contenenti amianto per la salute e sicurezza della popolazione, facendo sì che il Commissario Delegato con proprie ordinanze, in osservanza delle leggi in vigore, prendesse disposizioni attuative dell'art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all'iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo tra l'altro il censimento dei siti con presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA), la predisposizione di due gare rispettivamente per la rimozione, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del MCA e per l'assegnazione di un sito per lo smaltimento del MCA;

Visto il decreto n. 2014 del 23 ottobre 2014 con il quale, tra l'altro, viene indetta procedura negoziata per l'affidamento di sette incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs.81/2008, da attuare previa acquisizione delle candidature dei professionisti, per la realizzazione dei seguenti lavori:

- ES Edificio Scolastico a Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- ES Edificio Scolastico a S.Prospiero (MO);

- ES Edificio Scolastico e rimodulazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 12 a Camposanto (MO);
- ES Edificio Scolastico a Concordia sulla Secchia (MO);
- PMRR 6 smontaggio, trasporto e rimontaggio di Prefabbricati Modulari Rurali Removibili (PMRR), dei lotti 1-2-3 PMRR e del lotto 9 PMAR, comprensivi degli arredi, per il loro riutilizzo in altri Comuni del cratere;
- Completamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 e della Palestra Learning Garden in Via 1° Maggio a Cavezzo (MO);
- Rimozione di materiale contenente amianto ubicato in n.125 siti delle Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;

Visto il decreto n. 2573 del 23 dicembre 2014 relativo all'affidamento di sette incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con il quale, tra l'altro, si approvano le risultanze della procedura negoziata e l'elenco dei professionisti individuati, tra i quali l'**Arch. Giuseppe Rondinelli**, p. IVA 00945960797 C.F. RNDGPP62M29D587V per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per il LOTTO 6 Rimozione di materiale contenente amianto (Prima Parte) e l'**Arch. Antonio D'Auria**, p. IVA 04497281214 C.F. DRANTN70M18C129P, capogruppo mandatario del RTP con l'Ing. Nicola Sansone (mandante), per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per il LOTTO 7 Rimozione di materiale contenente amianto (Seconda Parte);

Gli interventi costituiscono i lotti n.6 e n.7 CSE ai quali sono stati assegnati rispettivamente i Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) n. **6345260B45** e n. **6345648263**, attribuiti dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC;

Visto il decreto n. 2191 del 04 novembre 2015 con il quale, a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti ex art.38 del D.Lgs.163/2006 degli aggiudicatari CSE avviate dalla Stazione Appaltante presso gli Enti di competenza, sono stati aggiudicati definitivamente i due incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Giuseppe Rondinelli, p. IVA 00945960797 C.F. RNDGPP62M29D587V CSE per il LOTTO 6 Rimozione di materiale contenente amianto (Prima Parte) per Euro 14.851,92 (oltre ai contributi previdenziali e l'IVA) e all'Arch. Antonio D'Auria, p. IVA 04497281214 C.F. DRANTN70M18C129P, capogruppo mandatario del RTP con l'Ing. Nicola Sansone (mandante), per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per il LOTTO 7 Rimozione di materiale contenente amianto (Seconda Parte) per Euro 14.851,92 (oltre ai contributi previdenziali e l'IVA) ;

Dato atto che, come disposto al punto 3) del decreto n. 2191 del 04 novembre 2015, si è proceduto a stipulare il contratto in modalità digitale con i professionisti:

- Arch. Giuseppe Rondinelli, p. IVA 00945960797 C.F. RNDGPP62M29D587V CSE per il LOTTO 6 Rimozione di materiale contenente amianto (Prima Parte) in data 18 novembre 2015 protocollo CR/2015/55261 del 18/11/2015;

- Arch. Antonio D'Auria, p. IVA 04497281214 C.F. DRANTN70M18C129P, capogruppo mandatario del RTP con l'Ing. Nicola Sansone (mandante), per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per il LOTTO 7 Rimozione di materiale contenente amianto (Seconda Parte) in data 18 novembre 2015 protocollo CR/2015/55267 del 18/11/2015;

Vista l'ordinanza n. 24 del 2 aprile 2014 recante "Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell'art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all'iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";

Vista l'ordinanza n. 38 del 13 maggio 2014 con la quale viene disposto al punto 1) in attuazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 10 del D.L. n. 76/2013, l'espletamento di due gare aventi ad oggetto rispettivamente: a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'art. 256 del D.Lgs. del 9/04/2008, n. 81 recante "attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali contenenti amianto e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento; b) lo smaltimento dei materiali, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento del materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza del sisma del maggio 2012:

- che al punto 7) prevede una spesa massima complessiva pari ad € 6.000.000,00 IVA esclusa per l'elaborazione del piano di lavoro, la rimozione dei materiali e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento, di cui alla lettera a);
- che al punto 8) quantifica - a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato - in € 2.200.000,00 la provvista, integrativa della somma di € 7.500.000,00 prevista nella propria ordinanza n.9/2013, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dei servizi di cui al punto 1 della presente ordinanza;
- che al punto 9) da atto che la somma di complessivi € 7.798.317,61 IVA esclusa, trova copertura finanziaria con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, secondo quanto stanziato con l'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 e disposto con l'ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013, integrati come indicato al punto precedente;

Vista l'ordinanza n. 41 del 16 maggio 2014 di rettifica, per mero errore materiale, dell'ordinanza commissariale n. 38 del 13 maggio 2014, con la quale il Commissario dele-

gato alla ricostruzione ha delegato l'Agenda Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici -Intercent-ER allo svolgimento delle procedure di cui sopra;

Vista la Determinazione del Direttore di INTERCENT-ER Agenzia Regionale di sviluppo dei Mercati Telematici n. 185 del 19 agosto 2015 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del "Servizio rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto, derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012", a favore del RTI Cericola S.r.l. - Intereco Servizi S.r.l. per l'importo di Euro 899.000,00;

Visto il decreto n. 2064 del 23 ottobre 2015 con il quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro tecnico-economico della spesa per complessivi Euro 5.241.504,47, per il "Servizio rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto, derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012":

- che alla voce B.6 del quadro economico, approvato con il suindicato decreto, è previsto uno stanziamento di Euro 46.555,76 relativo a "Spese Tecniche" comprensive dell'attività di "Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione D.Lgs.81/2008", oltre a contributi previdenziali e IVA;
- che alla voce B.6.2 del quadro economico è prevista l'attività di "Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione D.Lgs.81/2008" stimata in Euro 29.703,84, oltre a contributi previdenziali e IVA;
- che alla voce B.6.3 del quadro economico è prevista l'attività di "Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione D.Lgs.81/2008" per le prestazioni complementari, stimata in Euro 14.851,92, oltre a contributi previdenziali e IVA, come precisato al punto 4) del dispositivo, per la verifica del rischio strutturale preliminare all'inizio dei lavori;

Visto il Decreto n. 2191 del 4 novembre 2015, nel dispositivo al punto 5), che prevede di attivare, coerentemente con il punto 4) del decreto n. 2064 del 23 ottobre 2015, una prestazione complementare relativa alla verifica del rischio strutturale preliminare all'inizio dei lavori a carico dei coordinatori per la sicurezza nell'esecuzione affidatari per un importo da stabilire in seguito e compresa nel quadro economico;

Visto il Decreto n. 490 del 23 febbraio 2016 con il quale si approva la perizia di variante e suppletiva n. 1 e, tra l'altro, viene ridefinito il quadro tecnico-economico della spesa confermata in complessivi Euro 5.241.504,47, per il "Servizio rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto, derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012":

- che alla voce B.6 del quadro economico approvato con il suindicato decreto è stato rimodulato lo stanziamento relativo a "Spese Tecniche" fino alla concorrenza di Euro

59.027,65, comprensive dell'attività di "Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione D.Lgs.81/2008", oltre a contributi previdenziali e IVA;

- che alla voce B.6.2 del quadro economico l'attività di "Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione D.Lgs.81/2008", comprensiva dei maggiori oneri per variante, è stabilita in Euro 42.162,61 oltre a contributi previdenziali e IVA;
- che alla voce B.6.3 del quadro economico l'attività di "Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione D.Lgs.81/2008", comprensiva delle prestazioni complementari all'80% e dei maggiori oneri per variante, è stabilita in Euro 16.865,04 oltre a contributi previdenziali e IVA;

Considerato

- che dagli incontri tenuti con il Servizio Rifiuti e Bonifiche e l'ATI appaltatrice del Servizio di rimozione e smaltimento del MCA in n.124 siti del cratere, attraverso la schedatura puntuale e le fotografie dei luoghi di intervento fornite dal Servizio Rifiuti e Bonifiche, si è visto che, in assenza di un progetto/piano di messa in sicurezza degli edifici, specie per i siti più complessi quali i capannoni parzialmente crollati, la ex-Bellentani a Massa Finalese con oltre 2.000 mq. di coperture in Eternit, le tettoie in Eternit sopra strutture lignee ammalorate, ed altri casi, nonostante le dichiarazioni dell'Appaltatore rese in sede di offerta tecnica, fosse necessaria e urgente una prestazione complementare dei due CSE incaricati per la verifica del rischio strutturale nei cantieri preliminare all'inizio effettivo delle attività di rimozione;
- che, soprattutto per i siti di macrotipologia A, da sopralluoghi approfonditi eseguiti dai CSE gli interventi di rimozione sono risultati complessi e talvolta critici, condotti su edifici crollati o parzialmente crollati, inagibili, nello stato in cui si trovavano tre anni fa dopo il sisma, quindi oltremodo degradati con l'esposizione agli agenti atmosferici, con elementi strutturali in precario equilibrio, con coperture parzialmente sfondate, tali da non offrire sufficienti garanzie di sicurezza per gli operatori incaricati solamente della "rimozione del MCA";
- che la valutazione preventiva richiesta ai tecnici CSE incaricati ha portato all'individuazione di situazioni di rischio grave ed imminente tali da sconsigliare l'intervento di rimozione MCA, suggerendo la previa demolizione dell'edificio, fattispecie prevista dal D.Lgs.81/2008 Art.256 comma 4 lettera a), oppure l'installazione di opere provvisorie di protezione e messa in sicurezza, come l'apposizione di puntellature di solai o elementi murari, presidi, imbragature di elementi, centinature per il regolare procedere delle lavorazioni;
- che, trattandosi di un Appalto di Servizio di Rimozione MCA in assenza di rischio interferenziale, perchè le due uniche imprese in cantiere ovvero l'Impresa mandataria e l'Impresa mandante hanno suddiviso tra loro i cantieri di competenza, non è stato redatto un PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), quindi ai CSE è mancato uno strumento di verifica delle procedure in cantiere, in parte sopperita dai Piani di Lavoro inviati all'ASL.

- che i due CSE incaricati, professionisti laureati e competenti, hanno eseguito le verifiche preventive alla redazione dei Piani di Lavoro da inviare all'ASL, facendo osservazioni e correzioni al documento, prescrivendo anche la demolizione dell'edificio, in quelle particolari situazioni previste all'Art. 256 comma 4 lettera a) del TU, ovvero quando la rimozione del MCA (che precede le opere di demolizione) costituisca un rischio maggiore piuttosto che lasciarlo sul posto, per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- che la prestazione complementare dei CSE per la *verifica del rischio strutturale* è stata quantificata in modo forfettario in Euro 8.432,52 ciascuno, al netto di oneri previdenziali, contributivi e dell'IVA di legge.

Visto

- che, a seguito dell'inizio del servizio appaltato per la rimozione del MCA, di cui al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e contestuale consegna delle aree, sottoscritto in data 29 ottobre 2015, i coordinatori della sicurezza nell'esecuzione Arch. Giuseppe Rondinelli e Arch. Antonio D'Auria, oltre alle prestazioni previste dall'art.92 del D.Lgs.81/2008 disciplinate nel contratto sottoscritto in modalità digitale in data 18 novembre 2015, sono stati attivati nella *verifica del rischio strutturale*.
- che l'Ordinanza n.57 del 04.12.2015 ha disposto il prolungamento al 31.03.2016 delle attività relative ai servizi di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento e di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012;
- che l'Ordine di Servizio n.2 sottoscritto dal Direttore Esecutivo del Contratto e il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto affinché l'Impresa Appaltatrice prosegua le attività del servizio assegnato, nelle more della predisposizione della Perizia di variante da redigere in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo restando che il termine ultimo per dare concluso il servizio viene fissato al 29.02.2016;
- che i CSE incaricati per i rispettivi lotti Arch. Giuseppe Rondinelli e Arch. Antonio D'Auria si sono dichiarati disponibili a proseguire le attività di coordinamento della sicurezza ben oltre il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2015;

Ravvisata pertanto la necessità di riconoscere le prestazioni tecniche per la *verifica del rischio strutturale* ai Coordinatori per l'Esecuzione dei Lavori (CSE di cui al D.Lgs 81/2008 così come modificato dal D. Lgs.106 del 3 agosto 2009) già incaricati per il Servizio Rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivante dagli eventi sismici del maggio 2012, oltre all'incremento per il maggior impegno dovuto alla variante di cui alla perizia approvata con decreto n.490 del 23 febbraio 2016;

Rilevato che:

- le lavorazioni sono già ultimate e i cantieri sono già chiusi, come verbalizzato agli atti dai tecnici funzionari dell'ASL e, talvolta congiuntamente, dell'ARPAE, che hanno accertato l'avvenuta bonifica delle aree a seguito degli interventi di rimozione dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto (MCA);
- l'Arch. Giuseppe Rondinelli ha comunicato la fine servizio CSE avvenuta in data 29/02/2016 CR/2016/9890 del 01/03/2016;
- l'Arch. Antonio D'Auria ha comunicato la fine servizio CSE avvenuta in data 29/02/2016 CR.2016.0011877 del 10/03/2016;
- a tutela della sicurezza, la Struttura Tecnica del Commissario Delegato attraverso il gruppo di lavoro dell'Ufficio del RUP, designato nell'Allegato A al decreto n. 2064 del 23 ottobre 2015, ha esercitato il coordinamento dei CSE e in particolare la verifica che l'incarico venga espletato al meglio e comunque nei termini previsti dal disciplinare, verbalizzando la verifica dell'attività svolta dai CSE ai sensi del D.P.R. 207/10 art.10 c.3, al fine di procedere con la corresponsione dei compensi pattuiti;

Dato atto che la Stazione Appaltante ha verificato il possesso dei requisiti ex art.38 del D.Lgs.163/2006 degli aggiudicatari CSE presso gli Enti di competenza e che:

- è stato acquisito telematicamente presso INARCASSA il Certificato di Regolarità Contributiva (art. 90 D.Lgs. n.163/2006), che attesta la regolarità dei versamenti contributivi in relazione alle dichiarazioni reddituali rese dal professionista Arch. Giuseppe Rondinelli al 19/01/2016;
- è stato acquisito telematicamente presso INARCASSA il Certificato di Regolarità Contributiva (art. 90 D.Lgs. n.163/2006), che attesta la regolarità dei versamenti contributivi in relazione alle dichiarazioni reddituali rese dal professionista Arch. Antonio D'Auria (capogruppo mandatario del R.T.P. D'Auria-Sansone) al 28/01/2016;
- è stato acquisito telematicamente presso INARCASSA il Certificato di Regolarità Contributiva (art. 90 D.Lgs. n.163/2006), che attesta la regolarità dei versamenti contributivi in relazione alle dichiarazioni reddituali rese dal professionista Ing. Nicola Sansone (mandante del R.T.P. D'Auria-Sansone) al 20/01/2016;

Tenuto conto che

- con Decreto n.133 del 25 gennaio 2016 è stato corrisposto il 1° acconto di lordi Euro 9.422,06 all'Arch. Antonio D'Auria (capogruppo del R.T.P. D'Auria-Sansone) al raggiungimento del 50% del servizio attestato dal DEC con protocollo CR/2016/1992 del 19/01/2016; con Decreto n.1047 del 6 aprile 2016 è stato corrisposto il saldo di lordi Euro 9.422,06 all'Arch. Antonio D'Auria (capogruppo del R.T.P. D'Auria-Sansone) con l'ultimazione del 100% del servizio;
- con Decreto n.181 del 1° febbraio 2016 è stato corrisposto il 1° acconto di lordi Euro 9.422,06 all'Arch. Giuseppe Rondinelli al raggiungimento del 50% del servizio attestato dal DEC con protocollo CR/2016/2029 del 19/01/2016; con Decreto n.1035 del

4 aprile 2016 è stato corrisposto il saldo di lordi Euro 9.422,06 all'Arch. Giuseppe Rondinelli con l'ultimazione del 100% del servizio;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di dare atto, per le motivazione indicate in narrativa che qui si richiamano, della prestazione complementare all'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori per la verifica del rischio strutturale nei cantieri dove è stata effettuata la *Rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivante dagli eventi sismici del maggio 2012*, svolta dai seguenti professionisti:
 - Arch. Giuseppe Rondinelli, p. IVA 00945960797 C.F. RNDGPP62M29D587V con sede in Via Giuseppe Mentessi n.3 a Ferrara - CIG 6345260B45;
 - Arch. Antonio D'Auria, p. IVA 04497281214 C.F. DRANTN70M18C129P, capogruppo mandatario del RTP con l'Ing. Nicola Sansone (mandante), con sede in Via Trilussa n. 1/B a Bologna - CIG 6345648263;
- 2) di riconoscere, coerentemente con il punto 4) del decreto n. 2064 del 23 ottobre 2015, la prestazione complementare relativa alla verifica del rischio strutturale preliminare all'inizio dei lavori, eseguita dai due coordinatori per la sicurezza nell'esecuzione affidatari, quantificata in modo forfettario in Euro 8.432,52 per ciascuno, oltre ai contributi previdenziali e l'IVA;
- 3) di riconoscere un incremento del compenso per l'ulteriore impegno nell'attività di coordinamento della sicurezza per la variante di cui alla perizia approvata con decreto n.490 del 23 febbraio 2016, quantificato in modo forfettario in Euro 6.229,39 per ciascuno, oltre ai contributi previdenziali e l'IVA;
- 4) di dare atto che il costo previsto, per la prestazione complementare e integrativa nonché dell'incremento per la variante, dei due Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione risulta compreso nello stanziamento di € 59.027,65 della voce B.6 "Spese tecniche" per la rimodulazione del quadro tecnico economico approvato con decreto n.490 del 23 febbraio 2016, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 1 agosto 2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 38 del 13 maggio 2014.

In Bologna.

Stefano Bonaccini

documento firmato digitalmente